

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N.RO 212 DEL 13/04/2025

OGGETTO: RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI E ATTIVI E DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA AL 31/12/2024 PER APPROVAZIONE RISULTANZE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AI SENSI DEL PUNTO 9.1 DELL'ALLEGATO 4/2 DEL D.LGS. 118/2011

**CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE**

Il direttore del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, dott. Alessandro CICCOLELLA

PREMESSO Che il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, gestisce la Riserva Marina omonima con D.M. 04/12/91 e la Riserva Naturale dello Stato omonima con D.M. 4/02/00, per conto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con convenzione del 26/06/01, firmata con lo stesso S.C.N.

Che il Regolamento Consortile approvato con Deliberazione n. 11 dell'Assemblea Consortile in data 04/06/2018 individua nell'art. 14.7 le funzioni e attività relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, secondo quanto previsto dall'art. 12 dello Statuto Consortile

che con atto prot. 0001916-F-23 del 22/05/2023, in esecuzione della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 6 Verbale n° 181 del 18/02/2022, a seguito di valutazione di legittimità da parte del Ministero della Transizione Ecologica, il dott. Alessandro Ciccolella è stato nominato direttore dell'area marina protetta di Torre Guaceto, dal 22/05/2023 al 21/05/2026;

RICHIAMATO il D.Lgs 118/2011 all'art 3, comma 4, fornisce precisazioni in merito alla gestione dei residui attivi e passivi ed alle reimputazioni delle entrate e delle spese riaccertate necessarie per il rispetto dei principi contabili di cui all'allegato 4/2 dello stesso decreto legislativo, ed in particolare che: *“Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”;*

CONSIDERATO che, di conseguenza, il riaccertamento di cui trattasi consiste nella verifica dell'esistenza di sufficienti motivazioni per riportare tra i residui della gestione 2025 gli accertamenti e gli impegni registrati nei capitoli della competenza 2024, per i quali non ha fatto seguito la riscossione o il pagamento, nonché nel mantenimento, in tutto o in parte, dei residui attivi e passivi relativi agli anni 2023 e precedenti;

DATO ATTO che la revisione degli impegni e degli accertamenti posti in essere da questo Settore relativi alla gestione di competenza ed alla gestione dei residui dell'esercizio 2024 è avvenuta, secondo i

principi contabili dettati dal D.Lgs. n. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014, verificando la corrispondenza e l'esistenza dei titoli giuridici o la coerenza con quanto previsto al punto 5.4 del Principio contabile applicato relativo alla contabilità Finanziaria Allegato 4.2 del D.Lgs 118/2011;

che dalla ricognizione effettuata non risultano debiti fuori bilancio non finanziati e riconosciuti al 31/12/2024;

RICORDATO che, con il principio della competenza finanziaria potenziata, l'imputazione e la previsione di bilancio avvengono nell'esercizio in cui vengono a scadenza, ovvero il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile (e non più nell'esercizio in cui le obbligazioni sono perfezionate);

DATO ATTO che si è posta in essere un'accurata analisi di tutti i residui attivi e passivi correnti e di conto al 31/12/2024 diretta a valutare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione degli accertamenti e degli impegni;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.

Che dall'analisi succitata effettuata sui residui attivi e passivi al 31/12/2024 sono stati individuati:

- i crediti di dubbia e difficile esazione;
- i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- i debiti insussistenti o prescritti;
- i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

CONSIDERATO inoltre che l'analisi svolta e le verifiche effettuate per ogni singolo impegno e accertamento della gestione di competenza e della gestione residui dell'esercizio 2024 ha avuto le seguenti risultanze:

1. residui attivi mantenuti
2. residui passivi mantenuti
3. economie di entrata
4. economie di spesa
5. residui attivi radiati per insussistenza o inesigibilità
6. residui passivi radiati per insussistenza

che i residui attivi radiati per insussistenza o inesigibilità sono derivati dalle minori entrate relative all'esercizio 2024 e precedenti relative a progetti conclusi e per cui sono rinvenute economie, come disposto al punto 9.1 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;

RICONOSCIUTA l'assoluta insussistenza dei crediti perché riferiti ad una obbligazione non dovuta;

RITENUTI corretti gli elenchi degli allegati relativi ai residui attivi e passivi, in quanto corrispondenti alla reale situazione dei crediti esistenti ed alle somme effettivamente esigibili al 31/12/2024;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, approvare ai fini ricognitori le risultanze dell'attività di verifica sui residui attivi e passivi da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per la relativa convalida in sede di approvazione del rendiconto 2023;

VISTO il punto 9.1 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;

il D.Lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi ed in particolare l'allegato 4/2 di definizione del principio contabile/finanziario applicato alla competenza finanziaria;

Nulla ostando alla propria competenza e per tutte le motivazioni qui chiarite ed evidenziate,

DETERMINA

- 1) di **ATTESTARE** che dalla ricognizione effettuata non risultano debiti fuori bilancio non finanziati e riconosciuti al 31/12/2024;
- 2) di **ATTESTARE** che le spese impegnate nel corso dell'esercizio 2024 e precedenti e conservate a residuo sono liquidabili in quanto le prestazioni sono state rese e le forniture effettuate nell'anno di riferimento o nell'anno in corso;
- 3) di **APPROVARE**, ai soli fini ricognitori, gli allegati esplicitati in premessa; di trasmettere gli elenchi allegati al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'approvazione del riaccertamento ordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011;
- 4) di **DARE ATTO** che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'Amministrazione trasparente.

Carovigno 13/04/2025

Dott. Alessandro Ciccolella
Direttore

Contiene n 7 allegati

1. Residui attivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui
2. Residui passivi cancellati provenienti dalla gestione dei residui
3. Residui attivi conservati al 31/12/2024 provenienti dalla gestione dei residui
4. Residui attivi conservati al 31/12/2024 provenienti dalla gestione di competenza
5. Residui passivi conservati al 31/12/2024 provenienti dalla gestione dei residui
6. Residui passivi conservati al 31/12/2024 provenienti dalla gestione di competenza
7. Maggiori residui attivi riaccertati

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del Procedimento della proposta n.ro 213 del 12/04/2025:

Firmato digitalmente dal Responsabile: **DIREZIONE**

CICCOLELLA ALESSANDRO in data 13/04/2025

VISTO CONTABILE

Il Direttore del Consorzio, attestante la regolarità/copertura finanziaria:

Dati contabili:

Firmato digitalmente dal Responsabile :

CICCOLELLA ALESSANDRO il 13/04/2025.

Il Responsabile del Provvedimento

Firmato Digitalmente

CICCOLELLA ALESSANDRO

Carovigno, lì 13/04/2025.